



PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE DELLA SUITE DI PROTEZIONE ED ARCHIVIAZIONE NETMAIL DELLA POSTA ELETTRONICA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

PROCEDURA DI GARA CIG ZB921D38D7

CONDIZIONI DI CONTRATTO

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata “**Autorità**” o “**Amministrazione**”), con propria determinazione (*provvedimento a contrarre*) del 23 gennaio 2018, n. 06/DAGR/2018, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura negoziata - ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato “**Codice**”) - finalizzata all'acquisto di prodotti della suite Netmail di protezione ed archiviazione del sistema di posta elettronica istituzionale in uso presso l'Autorità nonché alla fornitura di servizi accessori.

La fornitura sarà acquisita mediante procedura negoziata di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato “**MEPA**” o “**Sistema**”), da aggiudicarsi, stante l'importo massimo stimato per la fornitura, secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Codice e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente documento e nella tabella n. 1.

Nel seguito del presente documento per “**Affidatario**” si intende l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara con il quale si stipulerà il contratto.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.

Costituisce oggetto generale dell'appalto **la complessiva fornitura dei seguenti prodotti:**

Codice prodotto	Prodotto	Quantità
NMA3-1A-V10	Netmail Archive Full - 1 anno	400
NMM -6M-V10	Netmail Migrate Standard - 6 mesi	400
ALIN-MAE-5G	Manutenzione on site - 5 giorni	1
ALIN-SUP-10T	Supporto telefonico 8x5 Carnet 10 Tkt	1

L'Affidatario garantisce l'esatta rispondenza di quanto offerto, e fornito, con i prodotti descritti nella precedente tabella da intendersi, quindi, originali e non modificabili o sostituibili con prodotti analoghi.

ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi complessivi a far data dall'attivazione delle licenze d'uso.

L'Affidatario è tenuto, senza oneri aggiuntivi per l'Autorità, a consegnare entro 15 giorni solari dalla stipula del contratto i codici per l'attivazione di tutte le licenze software.

Il mancato rispetto dei predetti termini comporterà l'applicazione di una penale nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA “SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology”.

Il contratto è stipulato - secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l'operatore economico affidatario in via definitiva della procedura di gara. A tal fine il Sistema genera un “Documento di Stipula” che dovrà essere sottoscritto dall'Autorità, nella persona del “Punto Ordinante”, e che verrà inviato all'affidatario mediante il Sistema stesso.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.



L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel precedente art. 1, l'Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione

ART. 5 - PAGAMENTI

La fatturazione avverrà dopo la consegna, applicando ai quantitativi ordinati dall'Autorità i relativi prezzi unitari indicati in gara dall'affidatario mediante la tabella n. 1.

Il pagamento verrà disposto, previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dal competente Ufficio dell'Autorità, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - (c.f. 97190020152) - piazza Cavour, n. 5 - 20121 Milano, da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio dell'Autorità è "UFTRN4".

La fattura dovrà, altresì, riportare il seguente CIG ZB921D38D7.

Si precisa che l'Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (*Split Payment*) e pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972" e verrà pagata al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. esposta in fattura verrà versata all'Esercizio da questa Autorità con le modalità e nei termini di legge.

ART. 6 - PENALI

La fornitura in argomento sarà soggetta alle penali nei termini previsti nel corrispondente bando MEPA "SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology".

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Detta comunicazione dovrà essere inviata utilizzando l'Area Comunicazioni del Sistema.

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare**



assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG **ZB921D38D7**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 8 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell'offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all'imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Affidatario, potrà avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- 1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: <http://tinyurl.com/nujlxpe>;
- 2) con le modalità previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 ("pagamento in modo virtuale");
- 3) stampando il documento di accettazione dell'offerta ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca ("a scavalco", art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l'Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all'oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell'appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA "SERVIZI / Servizi per l'Information & Communication Technology" e relativa documentazione ed alle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" vigenti alla data di pubblicazione della gara.